

Norme & Tributi Autonomie locali e Pa

+73%

L'IMPENNATA
Le progressioni verticali hanno registrato un aumento del 73% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Il balzo dipende dalla modifica norma-

tiva portata dal Dl 80/2021, i cui primi effetti sono indicati dall'ultimo conto annuale del personale pubblico realizzato dal ministero dell'Economia

Boom delle progressioni verticali: costi da 821 a 2.562 euro pro capite

Personale

Dall'Anci Quaderno operativo sui criteri e procedure per le «promozioni»

I passaggi vanno previsti nel Piao e sono soggetti ai limiti generali alle uscite

Gianluca Bertagna

Le progressioni verticali, ovvero i passaggi di carriera dei dipendenti pubblici tra le aree contrattuali, registrano un notevole successo.

A valle della modifica dell'articolo 52 comma 1-bis del Dlgs 165/2001, avvenuta con il Dl 80/2021, l'istituto ha conosciuto un immediato rifiorire, testimoniato dal +73% del 2022, come testimonia il conto annuale.

È il nuovo Quaderno operativo Anci, il n. 39, a offrire questo e numerosi altri dettagli, componendo un'esattiva ricostruzione delle verticali, sia nella versione ordinaria sia in quella "straordinaria" regolata dal contratto (e possibile fino al 31 dicembre 2025).

Il testo, che sarà pubblicato oggi, muove da un'analisi del quadro normativo, e rammenta come con il Dlgs 150/2009 si fosse disapplicato l'istituto del passaggio di carriera, sostituendolo con la possibilità di riservare ai dipendenti interni non oltre il 50% dei posti nei concorsi.

Dopo anni di blocco le condizioni sono mutate e ha fatto sentire il suo peso «la sempre maggiore difficoltà di tutte le Pa a reclutare professionalità adeguate». A questa esigenza ha dato risposta l'ulteriore novella del comma 1-bis, che ha originato due possibili tipologie di verticale.

Una di queste, con la delega alla contrattazione (il riferimento è all'articolo 13 del contratto del 16 novembre 2022), richiede requisiti di partecipa-

zione e criteri di composizione delle graduatorie peculiari e può prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Il Quaderno affronta tutti gli aspetti di rilievo, ricostruendo anche giurisprudenza e orientamenti interpretativi: dalla soggezione alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto assunzioni, alla novazione oggettiva del rapporto di lavoro; dal finanziamento a carico degli spazi assunzionali (integrati, per quelle straordinarie, con il budget dello 0,55% del monte salari 2018 ex comma 612 della legge 234/2021), al costo unitario della verticale (tra gli 821,48 euro annui per un passaggio da operatore a operatore esperto, alla più "costosa" progressione tra operatore esperto e istruttore per 2.562,21 euro); fino alle relazioni sindacali, con la mera informazione per la procedura ordinaria e il confronto per quella da contratto.

Il tutto, rammentando che le progressioni di carriera sono uno strumento di copertura del fabbisogno di personale e trovano quindi la loro pri-

maria collocazione nel Piao.

La Corte dei conti ha chiarito che, anche in caso di utilizzo della quota dello 0,55%, la spesa delle verticali è soggetta al limite ex comma 557.

Un capitolo è dedicato al rispetto del principio costituzionale della riserva del 50% per cento dei posti. Anci richiama quanto evidenziato dalla Funzione pubblica, ossia che l'accesso dall'esterno implica che si stia costituendo un nuovo rapporto di pubblico impiego. Ecco perché a garanzia di quella quota concorrono le assunzioni per concorso e scorrimento di graduatoria, ma non le mobilità, le stabilizzazioni o le stesse verticali.

Inoltre, l'Associazione fa proprio il parere dell'Aran, che in diversi orientamenti (ad esempio il CFL 209) ha ritenuto che, nella misura in cui gli enti possono finanziare una verticale interamente con lo 0,55%, non sia necessario prevedere anche la corrispondente assunzione da fuori. Infine, secondo tradizione, il quaderno offre una bozza di entrambi i regolamenti di ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

CON TETTI A SPESA E TURN OVER COMUNI A RISCHIO PARALISI

di Tatiana Cazzaniga

L'articolo «Nodo spesa corrente nei Comuni, dai contratti costati per 1,5 miliardi» pubblicato sul Sole 24 Ore del 4 novembre scorso ha il pregio di mettere in evidenza un problema che ormai da più anni denunciamo.

Infatti, fin dall'adozione nel 2019 del nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali, un sistema che associa la spesa complessiva del personale al livello di entrate correnti degli enti, abbiamo evidenziato come la mancata esclusione degli incrementi di spesa derivanti dai rinnovi contrattuali (come avveniva in precedenza) avrebbe a lungo andare messo gli enti nella difficile condizione di dover aumentare le tasse per poter compensare un aumento di spesa che non ha nulla di vicedecisionale, al solo fine di non veder compromesse le proprie capacità assunzionali.

L'articolo inoltre evidenzia un ulteriore e ancora più allarmante difetto: ossia il fatto che gli spazi di manovra per un eventuale aumento sono limitati, addirittura più limitati in base all'analisi proposta, dell'aumento contrattuale che complessivamente il comparto dovrà garantire nei prossimi sei anni.

In sostanza il nuovo meccanismo finirà per aggravare il drammatico problema del deperimento degli organici di un comparto che, in base ai dati del Conto Annuale, ha perso tra il 2013 e il 2022 quasi 70 mila addetti. Senza contare che un ente incapace di assumere e sostituire il personale cessato avrà difficoltà enormi non solo nel garantire ai propri cittadini un livello adeguato di servizi, ma anche ad agire per poter migliorare la propria capacità di raccogliere risorse per non compromettere la propria

situazione finanziaria.

Se a questo si aggiunge il fatto che il Governo, con la legge di bilancio 2025, ha imposto un'ulteriore stretta alle capacità assunzionali degli enti locali, c'è un rischio altissimo di ridimensionamento o di paralisi dei servizi, anche alla luce dei molti anni di saldi negativi sulle assunzioni.

È necessario che il Governo riveda le previsioni sul turn over eliminando il blocco al 75%, e che costruisca un sistema di calcolo delle capacità assunzionali legato al livello dei servizi che i Comuni debbono garantire, piuttosto che alla sola sostenibilità finanziaria.

Nel frattempo è urgente che la legge di bilancio in discussione escluda dal computo delle capacità assunzionali gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e quelli destinati a settori strategici per l'attuazione del Pnrr come i settori scolastici educativi.

L'autrice è segretaria nazionale Fp Cgil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tari e Imu, centinaia di delibere ritardatarie

Tributi

Rischio di danno erariale perché gli eventuali aumenti sono inefficaci

Pasquale Mirto

Ci risiamo. Anche quest'anno molti Comuni non hanno inviato nei termini le delibere tributarie al Mef o, peggio, le hanno approvate oltre il termine. La situazione è peggiorata, perché il numero dei Comuni inadempienti è aumentato rispetto al 2023.

Ad oggi, ma la cifra potrebbe aumentare anche di molto, ci sono 157 Comuni con delibere Tari pubblicate tardivamente; mentre altri 31 Comuni le hanno

approvate oltre il tempo massimo. Nel Imu ci sono 112 Comuni con delibere pubblicate tardivamente e 288 Comuni con adozione dell'atto oltre i termini.

Va anche detto che, nell'Imu, da un rapido riscontro sembra che la maggior parte delle delibere siano confermate delle aliquote 2023, sicché l'errore del Comune non produce effetti negativi, perché l'inefficienza della delibera 2024 porta comunque all'applicazione delle aliquote 2023.

Più grave è la situazione per la Tari. La normativa (articolo 13, comma 15-ter del Dl 201/2011 e comma 767 della legge 160/2019) prevede l'invio telematico delle delibere Imu e Tari entro il termine perentorio del 14 ottobre, e la loro efficacia è subordinata alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre.

L'approvazione delle tariffe Tari oltre il termine, come la mancata pubblica-

zione entro il 28 ottobre, implica conseguenze pesanti per i funzionari comunali, perché l'inefficienza della delibera comporta che il Comune non può garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti con le tariffe. Quindi deve colmare la differenza con risorse proprie, e questo potrebbe configurare danno erariale.

La stessa situazione si era verificata nel 2023, ma in quel caso i Comuni sono stati salvati dal comma 72 della legge 213/2023 che aveva previsto una sanatoria per gli invii effettuati entro il 30 novembre 2023, con pubblicazione entro il 15 gennaio 2024.

Un emendamento Anci al Dl

Un emendamento al decreto fiscale chiede di ripetere la sanatoria già prevista l'anno scorso

155/2024 propone la sanatoria anche per quest'anno, salvando le delibere inviate entro il 30 novembre 2024.

Certo che l'inefficienza delle delibere trasmesse tardivamente appare sanzionata in modo spropositato, in quanto l'impossibilità di applicare gli aumenti, pur deliberati nei termini, si traduce in una sanzione variabile, da poche centinaia di migliaia a diverse decine di milioni di euro a seconda delle dimensioni del Comune. Riprendendo lo Statuto del contribuente, verrebbe da dire che si viola il principio di proporzionalità, come delineato anche dalla Corte Costituzionale.

La sanatoria rappresenterebbe quindi un rimedio dovuto, anche considerando che il saldo Imu è al 16 dicembre e le tariffe Tari 2024 possono essere applicate solo dal 2 dicembre (articolo 15-bis del Dl 34/2019), sicché le esigenze conoscitive del contribuente sarebbero rispettate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo controllo sulla cassa per il preventivo 2025

Bilanci

La verifica è imposta dal cronoprogramma previsto dal collegato alla manovra

Elena Brunetto
Patrizia Ruffini

L'ultima novità che incide sullo schema di bilancio che le giunte degli enti locali devono approvare entro venerdì prossimo, 15 novembre, riguarda le previsioni di cassa per il 2025. Questo aggiornamento deriva dall'introduzione del cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, previsto dall'articolo 6 del Dl 155/2024, che deve essere approvato entro il 28 febbraio.

Il cronoprogramma si basa sugli stanziamenti di cassa attualmente in fase di definizione per la prima annualità del bilancio di previsione 2025/27. È quindi fondamentale che le previsioni tengano conto accuratamente dei flussi effettivi per ciascuna voce di entrata e di spesa.

La scadenza per l'approvazione degli allegati e dello schema di bilancio è fissata al 15 novembre dal Testo unico degli enti locali, per garantire l'approvazione consiliare entro il 31 dicembre. La nota di aggiornamento al Dup deve essere approvata insieme allo schema di

bilancio, qualora sia necessario modificare un Dup già adottato. Negli enti di dimensioni ridotte, dove il Dup semplificato consente di delineare le linee di indirizzo per missioni senza entrare nel dettaglio dei programmi e degli stanziamenti di competenza e di cassa, la nota di aggiornamento potrebbe non essere necessaria.

Il bilancio deve essere predisposto e approvato secondo la normativa vigente, tenendo conto delle disposizioni attuali. Non è obbligatorio includere nel documento le nuove disposizioni sulla finanza pubblica introdotte dal disegno di legge di bilancio 2025. Tuttavia, per chi volesse effettuare una prima stima, si suggerisce di fare riferimento alla «spending ex informatica».

I Comuni possono prendere l'importo, dividerlo per 100 e moltiplicarlo per 130; le Province e le Città metropolitane possono calcolare l'importo dividendo per cinque. In ogni caso, il risultato va incrementato di circa il 10%, poiché dalla manovra 2025 per il concorso alla finanza pubblica sono esclusi gli enti in dissesto, quelli con piani di riequilibrio e quelli con patti col governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 08/11/2024 ALLE ORE 11:59 DEL 15/11/2024

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario						Prestito Flessibile					
	Inizio ammortamento						Inizio ammortamento					
	01/01/25		01/07/25		01/01/26		01/01/26		01/01/27		01/01/28	
	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread unico (%)					
10	1,000	3,380	1,000	3,420	1,000	3,420	10	1,000	N/D	N/D	N/D	N/D
20	1,500	3,870	1,500	3,870	1,500	3,870	15	1,250	N/D	N/D	N/D	N/D
29	1,650	4,020	1,650	4,020	N/D	N/D	20	1,500	N/D	N/D	N/D	N/D
							24	1,650	1,650	N/D	N/D	N/D

Regioni e province autonome

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante						Prestito a Erogazione Multipla								
Spread unico per Tasso variabile e fisso						Scadenza periodo di utilizzo								
Prima data di pagamento 31/12/24			Prima data di pagamento 30/06/25			2025			2027			2028		
N. rate	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	N. max rate	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Tasso fisso (%)	N. max rate	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Tasso fisso (%)	
20	30/06/34	0,750	3,12/34	1,000	1,000	20	1,000	N/D	N/D	20	1,000	N/D	N/D	
40	30/06/44	1,250	31/12/44	1,500	1,500	40	1,500	1,500	N/D	40	1,500	1,500	N/D	
60	30/06/54	1,650	31/12/54	N/D	N/D	60	N/D	N/D	N/D	60	N/D	N/D	N/D	

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica						Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito								
Prima data di pagamento 31/12/25						Inizio ammortamento								
Prima data di pagamento 31/12/24			Prima data di pagamento 30/06/25			01/01/25			01/01/26			01/01/27		
N. rate	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	Amm.to (anni)	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Amm.to (anni)	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Amm.to (anni)	Spread (%)	
20	30/06/35	1,000	3,06/35	1,000	1,000	10	0,860	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	
40	30/06/45	1,500	30/06/45	1,500	1,500	20	1,360	1,500	1,500	1,360	1,500	20	1,360	
60	30/06/55	N/D	30/06/55	N/D	N/D	30	1,650	1,650	N/D	1,650	1,650	30	1,650	

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)
2,15



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007